

CONVENZIONE DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA E DIDATTICA

TRA

la Regione Autonoma Valle d'Aosta (di seguito "Regione"), codice fiscale e partita IVA 80002270074, con sede in Aosta, Piazza Deffeyes n. 1, nella persona dell'Assessore allo Sviluppo economico, formazione e lavoro Luigi Bertschy, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente;

E

la Consigliera di Parità della Regione (di seguito "Consigliera"), sig.ra Katya Foletto, nominata con decreto del Presidente della Regione n. 16 del 12 gennaio 2022, domiciliata per il presente atto presso gli uffici della Struttura Politiche per l'inclusione lavorativa del Dipartimento politiche del lavoro e della formazione;

E

l'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste (di seguito "Università"), codice fiscale 91041130070, partita IVA 01040890079, con sede in Aosta, Strada Cappuccini n. 2A, rappresentata dalla Rettrice pro tempore, prof.ssa Mariagrazia Monaci, domiciliata per il presente atto presso la sede dell'ente, a ciò autorizzata con deliberazione del Consiglio dell'Università n. 91 del 25 ottobre 2022;

di seguito indicati unitamente "Parti"

RICHIAMATI

- il decreto ministeriale 28 giugno 2019, n. 74, concernente l'Adozione del Piano straordinario di potenziamento dei Centri per l'Impiego e delle politiche attive del lavoro, finalizzato a rafforzare le politiche attive del lavoro e a garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia;
- richiamata altresì la deliberazione n. 955 in data 28 settembre 2020, con la quale la Giunta regionale ha approvato il Piano regionale di rafforzamento dei Centri per l'impiego di cui alla legge 26/2019 e al decreto ministeriale 74/2019, così come modificato dal decreto ministeriale 22 maggio 2020, al fine di rafforzare i servizi per il lavoro pubblici quale infrastruttura primaria del mercato del lavoro, in un'ottica di *empowerment* del sistema;
- il Piano triennale di politica del lavoro e di formazione professionale 2021-2023, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 662/XVI in data 9 giugno 2021, che individua misure di politica attiva per accrescere l'occupabilità delle persone, mediante azioni e interventi efficaci in termini di offerta di lavoro - soprattutto con l'obiettivo di creare condizioni favorevoli per il mercato del lavoro ed il tessuto produttivo, in una logica di sviluppo economico del territorio regionale – con una particolare attenzione alle lavoratrici, quali categoria di utenza maggiormente esposta agli effetti negativi dei *lockdown* e quali asse centrale di rilancio dell'economica e del mercato del lavoro valdostano;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021 e, in particolare, la Missione M5 – Componente 1 (M5C1) – Investimento 1.1, che prevede il potenziamento dei Centri per l'impiego;
- il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021, che assegna le risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartisce i traguardi e gli obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione e, in particolare, la tabella A che inserisce il potenziamento dei Centri per l'impiego tra gli interventi

della Missione M5 - Componente 1 (M5C1) – Investimento 1.1 “Potenziamento dei Centri per l’impiego” nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

- la deliberazione n. 626 del 30 maggio 2022, con la quale la Giunta regionale ha approvato il programma delle attività della Consigliera regionale di parità per l'anno 2022, ove è individuata, tra l’altro, la stipula di convenzioni riguardanti temi afferenti alle competenze della Consigliera stessa;

PREMESSO CHE

- al fine di attuare in modo efficace le misure individuate dal succitato Piano triennale di Politiche per il lavoro, è necessario aumentare l’attrattività e la performance del mercato del lavoro locale, incentivando relazioni innovative che alimentino un sistema in grado di raccogliere nuove sfide, nonché strategie e processi d’intervento che promuovano uno sviluppo equilibrato, sostenibile e volto al contrasto delle diseguaglianze sociali e delle discriminazioni in ogni forma, con particolare attenzione a quelle di genere;
- l’Università, in attuazione dei suoi fini istituzionali, come individuati all’articolo 2 dello Statuto di Ateneo, concorre, nella propria autonomia, all’individuazione e al perseguimento di obiettivi di crescita culturale e di sviluppo socioeconomico del territorio, mediante la realizzazione, tra le altre, di attività di ricerca finalizzate all’approfondimento di tematiche di particolare rilevanza per il contesto territoriale;
- la Consigliera di Parità regionale, nell’ambito dei compiti previsti dall’articolo 3 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, promuove la coerenza della programmazione delle politiche di sviluppo territoriale rispetto agli indirizzi comunitari, nazionali e regionali in materia di pari opportunità e di sostegno alle politiche attive del lavoro, con particolare attenzione all’investimento in misure di conciliazione della vita professionale e familiare e alla riduzione delle discriminazioni di genere relative alle reali condizioni di lavoro, al fine di accrescere il tasso di occupazione femminile;
- l’attrattività del territorio - con riferimento alla ricognizione, all’analisi e all’interpretazione di elementi di contesto che incidano sulla capacità del sistema locale di evolvere in senso positivo e sostenibile - rappresenta un obiettivo primario per le Parti;
- le Parti riconoscono l’importanza di effettuare un’attività di ricerca e indagine che, in vista dell’avvio di una contrattazione di secondo livello, permetta di attirare nuovi flussi di risorse atte ad aumentare la dimensione qualitativa del mercato del lavoro locale;
- la Parti intendono, pertanto, instaurare una collaborazione al fine di elaborare una strategia di sviluppo del territorio, che, individuando l’Università come interlocutore privilegiato, valorizzi l’attività scientifica del personale docente e dei ricercatori dell’Ateneo;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 Premesse

1. Le premesse alla Convenzione sono da considerarsi parte integrante della stessa.

Articolo 2 Finalità e oggetto

1. Le Parti intendono sviluppare una collaborazione finalizzata alla realizzazione di un’attività di ricerca e indagine sul tema dell’attrattività economica del mercato del lavoro locale, nell’ambito di una strategia innovativa per l’erogazione di politiche del lavoro efficaci, anche con

particolare attenzione alle tematiche di genere.

2. L'attività di cui al comma 1, in vista dell'avvio di una contrattazione di secondo livello, verte principalmente sulla ricognizione, l'analisi e l'interpretazione di elementi di contesto - quali residenti, lavoratori, imprese esistenti e che potrebbero insediarsi sul territorio, condizioni contrattuali, misure di conciliazione – che incidono sull'attrattività del territorio e, in particolare, sulla capacità del sistema locale di evolvere in senso positivo e sostenibile.

Articolo 3

Durata

1. La presente Convenzione ha durata di 18 mesi a partire dalla data della stipula.
2. La Convenzione può essere rinnovata, anche tramite scambio di lettera fra le Parti, entro tre mesi dalla data di scadenza.
3. Le Parti possono recedere in qualsiasi momento tramite formale preavviso; il recesso diventa efficace decorsi trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione.

Articolo 4

Modalità attuative

1. L'attività di cui all'articolo 2 è realizzata attraverso uno studio svolto da un assegnista di ricerca dell'Università, sotto la responsabilità di un docente, individuato quale Responsabile scientifico del progetto di ricerca.
2. Ciascuna parte individua un Responsabile delle attività di cui all'articolo 2, il cui nominativo deve essere comunicato alle altre. Per l'Università, il Responsabile scientifico del progetto di ricerca è anche responsabile delle attività.
3. I Responsabili di cui al comma 2 assumono il coordinamento delle attività realizzate nell'ambito della presente Convenzione e, in particolare:
 - a) curano le comunicazioni ufficiali;
 - b) concordano le modalità di realizzazione delle attività, con particolare riferimento ai periodi di svolgimento e alla pubblicizzazione delle iniziative;
 - c) assicurano la continuità delle attività poste in essere.

Articolo 5

Impegni dell'Università

1. L'Università si impegna a trasmettere alla Regione e alla Consigliera un elaborato di restituzione dei primi risultati dell'attività di ricerca entro 6 mesi dalla sottoscrizione del contratto da parte dell'assegnista di ricerca.

Articolo 6

Impegni della Regione e della Consigliera di Parità

1. La Regione e la Consigliera di Parità si impegnano a finanziare l'istituzione di un assegno di ricerca da parte dell'Università rispettivamente per un importo di euro 20.000,00 e di euro 5.000,00.
2. L'erogazione dei contributi di cui al comma 1 è condizionata alla formale attribuzione di un assegno di ricerca secondo le disposizioni regolamentari previste dall'Università e dalla vigente normativa in materia.

Articolo 7

Proprietà intellettuali

1. I risultati delle attività realizzate nell'ambito della presente Convenzione sono di proprietà delle Parti, le quali possono utilizzarli nell'ambito dei propri compiti istituzionali. Le Parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti, che quanto realizzato consegue dalla collaborazione instaurata con la presente Convenzione.
2. Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale, di cui sia titolare una Parte, può essere utilizzato dalle altre per le specifiche attività di cui alla presente Convenzione solo dietro espresso consenso della Parte proprietaria ed in conformità con le regole dalla stessa indicate.

Articolo 8

Trattamento dei dati personali

1. Le Parti provvedono al trattamento dei dati personali relativi alla presente Convenzione nell'ambito dei propri fini e in conformità al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.
2. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali per le finalità strettamente necessarie all'attuazione della presente Convenzione.

Articolo 9

Controversie

1. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere nell'interpretazione o esecuzione della presente Convenzione.
2. Qualora non fosse possibile definire eventuali controversie ai sensi del comma 1, è stabilita la competenza esclusiva del Foro di Aosta.

Articolo 10

Registrazione e spese di bollo

1. Il presente accordo è registrato soltanto in caso d'uso. In tal caso, le spese di registrazione sono a carico della Parte richiedente.
2. L'imposta di bollo è assolta in maniera virtuale dall'Università (autorizzazione Agenzia delle entrate di Aosta nr. 7051 del 22/09/2006).

Articolo 11

Sottoscrizione

1. Al presente atto viene apposta firma digitale da parte dei sottoscrittori, ai sensi dell'articolo 15 della legge 241/1990.
2. La data di sottoscrizione s'intende quella in cui è effettuata l'ultima operazione informatica di apposizione di firma digitale.

Articolo 12

Disposizioni finali

1. Le disposizioni della presente Convenzione sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme e/o disposizioni aventi carattere cogente, contenute in leggi, regolamenti o decreti che entrino in vigore o siano emanate successivamente.
2. Per tutto quanto non espressamente indicato nella presente Convenzione, si intendono applicabili le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia.

L'ASSESSORE
ALLO SVILUPPO ECONOMICO,
FORMAZIONE E LAVORO
Luigi Bertschy
(firmato digitalmente)

LA CONSIGLIERA DI
PARITÀ
DELLA REGIONE
AUTONOMA
DELLA VALLE D'AOSTA
Katya Foletto
(firmato digitalmente)

LA RETTRICE
DELL'UNIVERSITÀ
Mariagrazia Monaci
(firmato digitalmente)